

osservar si debbano in quella città, Stato, e Dominio, in cui quello vive: ed in ciò non deve esser disturbato, o impedito da chi si sia, nè può esserlo da qualsivoglia Principe Cattolico.

Non pertanto compete inoltre a questo ricorrente alterare a suo be-neplacito, ovvero procurare d'alterare con pretesti maliziosamente, o incautamente senza giusta causa, o motivo il sistema, che in quel dominio s'osserva, ed osservar si deve di ecclesiastica disciplina, la quale, come ben ci documenta la Corte di Roma (26) *si ha principalmente da Concili generali, le ordinazioni de' quali non sono regolate da umani riguardi, nè sogliono restringersi a circostanze particolari.*

Perciò chi presiede al governo degl'altri, particolarmente attesi vari inconvenienti nello Stato occorsi, vuole, che al ricorso la licenza preceda, e concederla, se il caso merita d'alterare, non decide in tal caso il Principe, come pensa la Corte, sopra la concessione, o dispensa, ma esamina il fatto, cioè se il ricorrente è munito dei debiti requisiti per ottenerla, diligenza, che maggiormente assicura la coscienza del dispensante e del dispensato dalle osservanze de sacri canoni e delle lodevoli consuetudini, e che osta insieme alle novità, che possono essere perniciose, e per sè stesse turbative per lo meno della tranquillità pubblica, come dice S. Agostino (27).

Chi ha il governo della Repubblica e dello Stato prima, che sia introdotta novità ha ragione di voler saperlo, e concorrendovi giusta causa per introdurla, si dichiara disposto per la licenza; da concedersi con maggiore, o minore circospezione e facilità secondo la qualità della materia, e de' casi le decantate libertà gallicane consistono non in altro che in conservare, ed aver conservato nel Regno con particolare attenzione, e diligenza l'osservanza de' canoni antichi, e resistere a chi cerca alterarli col pretesto delle dispense, di nuove introduzioni, ed in qualsivoglia altro modo (28). Ora la Chiesa di Dio è una sola, i diritti suoi e della S. Sede i medesimi da per tutto, ed i fedeli similmente liberi e indipendenti in qualunque principato cattolico. Come dunque ciò, che è tollerato, permesso, o legittimamente praticato in un luogo senza pregiudizio della riverenza alla Chiesa ed al Papa, non potrà similmente praticarsi in un altro? Ma dalla considerazione delle materie particolari del Decreto secondo l'accennata divisione in 7 articoli, risulterà meglio la verità e giustizia del medesimo.

Dal primo articolo, che concerne la revisione e licenza in genere considerata, non è d'uopo parlare, essendosi già fatta la dichiarazione circa i dogmi e Penitenziaria e non incontrando presentemente altra opposizione.

Nel secondo articolo si dichiara, che non saranno licenziate l'Indulgenze, che vengano impetrate per chiese, altari, e capelle campestri, se previo all'impetrazione non vi sarà l'attestato dell'Ordinario, che questi Brevi abbiano a servire in edificazione, e profitto spirituale de' Fedeli. Ciò si fa

(26) *Ragione della Sede Apostolica et con la Corte di Torino.* Tomo 1, P. 2, pag. 204.

(27) *Ipsa quippe mutatio, quae adiuvat utilitate, novitate perturbat.* Aug., ep. 118.

(28) *Riccherius, de Ecc.tica, et Politica Potestate,* lib. I^o, n.º 13.